



Città di Terranova Sappo Minulio

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, SOCIALI, SPORTIVE ED AMBIENTALI

Deliberazione Consiglio Comunale n° 10 del 04/04/2008

INDICE

Articolo 1 - Finalità e contenuto

Articolo 2 - Oggetto

Articolo 3 - Benefici concessi

Articolo 4 - Contributi per l'attività gestionale

Articolo 5 - Contributi specifici

Articolo 6 - Assolvimento obblighi di legge

Articolo 7 - Istruttoria

Articolo 8 - Vincolo del bilancio di previsione

Articolo 9 - Concessione gratuita beni mobili e comunali

Articolo 10 - Presentazione istanza

Articolo 11 - Concessione d'uso gratuito dei beni mobili comunali

Articolo 12 - Risarcimento danni

Articolo 13 - Clausola arbitrale

Articolo 14 - Revoca della concessione

Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. L'Amministrazione comunale di Terranova Sappo Minulio intende contribuire alla promozione culturale, sportiva, sociale e ambientale della comunità locale attraverso una politica di tutela e sviluppo delle attività culturali, sociali, sportive ed ambientali.

Articolo 2 – Oggetto

Per il conseguimento dell'obiettivo indicato, l'Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse disponibili e tenuto conto dell'attuale quadro legislativo nazionale e regionale che regola gli interventi ed il funzionamento nel settore della cultura, dello sport, del tempo libero, delle attività sociali e della tutela ambientale individua interventi finalizzati a:

- a) Sostenere i progetti e le attività rivolti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e ambientale del territorio comunale;
- b) Promuovere la diffusione e sostenere la produzione delle attività culturali, sociali e sportive;
- c) Sostenere gli enti e/o le associazioni che attraverso l'opera dei loro aderenti promuovano interventi finalizzati ad arginare situazioni di disagio sociale;
- d) Concedere contributi finanziari e/o altre forme di sostegno (strutture, sedi comunali per lo svolgimento delle attività, collaborazione organizzativa, patrocinio, ecc.) nei confronti di associazioni o enti che svolgono la loro attività nell'ambito di tale piano di intervento.

CAPO II

BENEFICI CONCESSI

Articolo 3 – Benefici concessi

- a) Durante l'anno le associazioni a carattere locale, sovra-comunale e/o altri soggetti pubblici o privati che operano, senza scopo di lucro e localmente (di seguito definiti "richiedenti"). Per la finalità di cui all'articolo 2, possono inoltrare all'Amministrazione Comunale richieste di contributo per attività e/o interventi di carattere culturale, sociale, sportivo, del tempo libero e ambientale, nonché per l'attività gestionale.
- b) L'Amministrazione Comunale, su richiesta, potrà concedere il patrocinio per iniziative e manifestazioni specifiche

Articolo 4 – Contributi per l'attività gestionale

1. I contributi per l'attività gestionale potranno essere concessi come incentivo all'opera sociale, culturale, sportiva, di animazione e aggregazione svolta dai richiedenti nei confronti della popolazione.
2. Il contributo è erogato su domanda firmata dal legale rappresentante dell'associazione, degli enti o del comitato.
3. il contributo concesso verrà liquidato in seguito alla presentazione di documenti, o autocertificazioni, che attestino le spese sostenute per un importo complessivo almeno pari

all'ammontare del contributo richiesto.

4. Il termine per la presentazione dei documenti di cui al punto precedente è di 9 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo, pena la perdita del beneficio ottenuto.

Articolo 5 – Contributi specifici

1. I contributi specifici sono concessi su domanda firmata dal legale rappresentante del richiedente da cui risulti:
 - Specificazione del tipo di intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio: utilizzo di sedi comunali, patrocinio, collaborazione organizzativa, etc.);
 - Il bisogno e l'interesse pubblico perseguito;
2. Il contributo concesso verrà liquidato su presentazione di apposito rendiconto economico, corredato dei documenti che attestino le spese effettivamente sostenute e di una relazione Sintetica sulle attività svolte

La documentazione summenzionata dovrà essere presentata entro 9 mesi dalla conclusione dell'iniziativa, pena la perdita del beneficio ottenuto.

3. Su specifica richiesta, è possibile liquidare a titolo di acconto un anticipo fino al 50% del contributo concesso.
4. E' inoltre possibile, eccezionalmente, in circostanze debitamente motivate, erogare un anticipazione pari all' 80 % dell' ammontare del contributo concesso.
5. Qualora, per qualunque motivo, l'iniziativa prevista non dovesse più essere attuata, il contributo potrà, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, essere destinato ad altra iniziativa del richiedente; in caso contrario il richiedente, provvederà alla restituzione del contributo non utilizzato entro e non oltre 30 giorni dalla data prevista per l'iniziativa.
6. La non restituzione del contributo comporta, per il richiedente, l'esclusione da qualsiasi beneficio economico futuro, fatto salvo il recupero, anche forzoso, delle somme indebitamente trattenute e/o ogni altra azione necessaria.
7. Il contributo concesso dall'Amministrazione Comunale dovrà essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvederà alla promozione dell'iniziativa; a tal fine potrà utilizzare lo Stemma comunale ed, eventualmente, gli altri loghi comunicati dall'Amministrazione.

Articolo 6 – Assolvimento obblighi di legge

1. L'amministrazione Comunale non si assume responsabilità alcuna circa lo svolgimento dell'iniziativa e/o manifestazione; resta infatti a carico del soggetto organizzatore l'assolvimento di tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente (pratiche SIAE, ENPALS, richiesta autorizzazioni per svolgimento di pubblici spettacoli, richieste autorizzazioni sanitarie, ecc.)

Articolo 7 – Istruttoria

1. L'Ufficio competente del Comune cura l'istruttoria preliminare delle pratiche, verificando la documentazione presentata.
2. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete.

Articolo 8 - Soggetti passivi

1. Per ogni esercizio finanziario qualsiasi contributo non potrà essere erogato anteriormente all'approvazione del bilancio di previsione.

CAPO III

CONCESSIONE D'USO DI BENI MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Articolo 9 – Concessione gratuita beni mobili comunali

1. In attuazione delle previsioni contenute alla lettera d) dell'art. 2 ed all'art. 5, a favore dei soggetti richiedenti potrà essere concesso l'uso gratuito di beni mobili di proprietà comunale.

Articolo 10 – Presentazione istanza

I soggetti che aspirano alle concessioni per l'uso gratuito di cui al precedente art. 9, sono tenuti a presentare all'ufficio comunale competente, di norma dieci giorni prima di quello di inizio dell'uso, richiesta sottoscritta del legale rappresentante dalla quale risulti:

- a) Denominazione, sede ed oggetto dell'attività del richiedente;
- b) Nome, cognome ed indirizzo del legale rappresentante;
- c) Periodo, durata e circostanze del richiesto uso;
- d) Dichiarazione di responsabilità in ordine al corretto uso ed alla restituzione dei beni mobili concessi in uso gratuito, nonché l'impegno di risarcimento per gli eventuali danni ad essi arrecati.

Articolo 11 – Concessione d'uso gratuito di beni mobili comunali

1. Nessuna concessione può essere fatta per una durata superiore al periodo della manifestazione.
2. Salvo che non debba essere negata per incompatibilità con le esigenze dei servizi comunali o perché il richiedente non rientra tra i soggetti contemplati dagli art. 4 e 5, ogni concessione d'uso è rilasciata dal dirigente competente, senza particolari formalità, di norma, entro i dieci giorni successiva quello in cui la richiesta di concessione è pervenuta all'ufficio comunale.
3. Nei casi di richieste di concessioni d'uso tra loro incompatibili per oggetti o per circostanze temporali, è preferita la richiesta prima presentata all'ufficio comunale, salve le diverse intese che tra loro abbiano a raggiungere i soggetti interessati.
4. I beni mobili concessi in uso gratuito dovranno essere ritirati e riconsegnati dai concessionari i quali rispondono del loro eventuale perimento, deterioramento e/o smarrimento

Articolo 12 – Risarcimento danni

1. In caso di danni arrecati ai beni concessi in uso ai sensi degli art. 10 e seguenti, l'Amministrazione Comunale, notificherà al responsabile, entro cinque giorni dalla restituzione dei beni concessi, l'ulteriore importo dovuto per l'integrale risarcimento.

Entro e non oltre 30 giorni dalla notificazione, il responsabile dovrà provvedere al pagamento dell'ulteriore importo, in difetto del quale il Responsabile del Settore competente agirà nelle competenti sedi a tutela degli interessi del Comune.

Articolo 13 – Clausola arbitrale

Al fine di eliminare potenziali contenziosi eventualmente emergenti con i beneficiari, il confronto nel merito è demandato alla competenza di tre arbitri.

Ognuna della Parti interessate avrà il diritto autonomamente di nominare uno dei tre sopra citati arbitri, il terzo sarà nominato congiuntamente da Entrambe.

In caso di disaccordo tra le Parti circa la menzionata nomina del terzo arbitro, Questi sarà nominato per Esse dal Presidente del Tribunale di Palmi.

Articolo 14 – Revoca della concessione

Ogni concessione rilasciata ai sensi dell'art. 9 e seguenti è sempre revocabile per abuso del concessionario cui è fatto assoluto divieto di sub concessione.

Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie

Il regolamento entra in vigore ai sensi di legge.